

Codice A18060

D.D. 12 giugno 2015, n. 1395

**Autorizzazione idraulica n. 1500 per i lavori di sistemazione idraulica del rio Stenovasso o Stenovazzo in frazione Gherba del Comune di Ferrere (AT). Richiedente: Comune di Ferrere (AT).**

In data 13/05/2015 con nota prot. n° 1344 (ns. prot. n° 26784 del 13/05/2015) il Comune di Ferrere avente sede in via IV Novembre n. 14 -14012 Ferrere, C.F. 80003510056 e P.I. 00797630050, ha presentato istanza per il rilascio di nuova autorizzazione idraulica relativa ai lavori di sistemazione idraulica del rio Stenovasso o Stenovazzo (finanziati con contributo di € 82.000,00, concesso dalla Regione Piemonte, ai sensi della Legge Regionale n° 54/1975, nell'ambito del programma 2007 con D.D. n. 108 del 29/05/2007) in quanto la precedente autorizzazione idraulica n.1426 approvata con D.D. n. 2064 del 21/08/2012 è decaduta per decorrenza dei termini di inizio lavori (a causa di problematiche amministrative, mancata disponibilità dei fondi richiesti, patto di stabilità ecc.. non è quindi stato possibile procedere all'appalto delle opere).

Per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto, si è resa necessaria la redazione di una variante tecnica al progetto definitivo già in precedenza autorizzato, in quanto l'aggiornamento dei prezzi alla luce del nuovo Prezzario Regionale edizione 2015 e l'aumento della percentuale IVA dal 21% al 22% hanno di conseguenza comportato una variazione in diminuzione delle opere previste.

Per quanto sopra, onde consentire il rispetto dell'impegno economico finanziato, non saranno realizzati i due previsti pozzetti grigliati di ispezione del tratto di rio tombinato.

Gli interventi relativi alla sistemazione idraulica del rio Stenovasso o Stenovazzo, (consistenti nella realizzazione complessiva di ml 115,00 di difese spondali in gabbioni a scatola metallica con riempimento in ciottolame a secco, sistemati rispettivamente in tre corsi sovrapposti aventi altezza di m. 3,00 per una lunghezza di ml 63,00 e in due corsi sovrapposti di altezza m. 2,00 per la lunghezza di ml 52,00), rimangono sostanzialmente quelli di cui all'autorizzazione idraulica n. 1426 approvata con D.D. n. 2064 del 21/08/2012.

La variante tecnica al progetto originario a firma dell' Ing. Mario Parussa con studio tecnico in p. Vittorio Emanuele II n. 7- Racconigi, (CN) , è stata approvata dalla G.C. con Deliberazione n.34 del 04/06/2015.

A seguito della visita di sopralluogo del 04/06/2015 da parte di funzionari incaricati di questo Settore Regionale, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Stenovasso o Stenovazzo con le seguenti condizioni:

- l'Amministrazione Comunale di Ferrere, dovrà procedere successivamente, come proposto nella relazione tecnica, alla realizzazione delle opere stralciate al progetto originario, (due pozzetti grigliati) nel tratto del corso d'acqua tombinato in corrispondenza del piazzale antistante la chiesetta;
- i manufatti dovranno essere collocati in modo da non restringere la sezione di deflusso del rio e la sezione degli attraversamenti, onde non pregiudicare la normale officiosità idraulica del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;

*determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Ferrere, con sede in via IV Novembre n. 14 -14012 Ferrere, C.F. 80003510056 e P.I. 00797630050 piazza Lanfranco n° 1, P.I. 00131050056, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati alla originaria autorizzazione idraulica n.1426 approvata con D.D. n. 2064 del 21/08/2012, senza alcuna modificazione e nel rispetto di tutti i contenuti prescrittivi della stessa che vengono ribaditi:

- i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione dei lavori, non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi dodici dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni della attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il seguente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori in argomento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 e del Decreto Legislativo n. 33/2013 art. 23 comma 1 lett. a.

Il Dirigente  
Roberto Oberti